

QUADERNO TECNICO del C.I.A.

N. 15 - Novembre 2006

Le seguenti **Interpretazioni**, proposte dal C.I.A. allo scopo di eliminare dubbi su specifiche situazioni, sono da ritenersi **ufficiali** per tutti i tesserati e, nel caso differiscano da altre già pubblicate, devono essere **considerate sostitutive** delle precedenti.

Chiunque può porre Quesiti al **Settore Istruttori**, indirizzandoli a: settore.tecnico.cia@fip.it

oo

Domanda 1: "Gli allenatori devono esibire la tessera gara per poter partecipare all'incontro ?"

Risposta: Prima della gara, qualsiasi persona iscritta sulla Lista che la Società presenta per l'iscrizione a referto dei propri tesserati deve esibire **unicamente** un documento d'identità.

La **tessera gara** non è altro che uno statino che attesta il tesseramento dell'allenatore per la Società e, come per gli atleti, non deve essere esibito prima della gara; infatti, l'accertamento della posizione dei tesserati spetta esclusivamente al Giudice sportivo e non agli arbitri.

Gli **artt. 59 e 60** del Regolamento Esecutivo, riguardanti le disposizioni per la partecipazione a gara, prevedono che:

- Almeno 20 minuti prima dell'inizio della gara, le Società devono consegnare agli arbitri una "**lista**" contenente i dati anagrafici e federali dei giocatori, degli allenatori e dei dirigenti, nonché l'indicazione del capitano e dei numeri di maglia.

Tale lista deve essere sottoscritta, in nome e per conto della Società, dal Presidente o dal Dirigente Responsabile o da chi è abilitato a farlo.

- Gli arbitri effettueranno il riconoscimento secondo le modalità previste dall'art. 60 R.E.

- Le Società, Dirigenti e tesserati, si assumono comunque il rischio relativo alla partecipazione alla gara in posizione di tesseramento irregolare e, nel caso di giocatori professionisti, il rischio del mancato deposito o approvazione del contratto.

- Gli iscritti a referto sono tenuti ad esibire agli arbitri, prima dell'inizio della gara, un valido documento di riconoscimento per l'accertamento dell'identità personale ed eventualmente dei dati anagrafici. Se non presenti al momento del riconoscimento pre-gara, per poter prendere parte alla stessa, dovranno farsi riconoscere dagli arbitri, rispettando le modalità suddette, al momento del loro arrivo sul campo.

- I giocatori, nel caso in cui abbiano perso il documento di riconoscimento, per essere ammessi a disputare la gara, devono presentare agli arbitri **copia** della denuncia di smarrimento rilasciata dagli organi competenti, corredata dalla **foto** dell'interessato, firmata sul retro dallo stesso in presenza degli arbitri. I due documenti devono essere allegati al rapporto arbitrale.

Tale facoltà è limitata alla sola gara di campionato successiva alla denuncia di smarrimento dei documenti. In caso di partecipazione a concentramenti o a successive fasi interregionali e/o nazionali di campionato, tale facoltà si estende a tutta la durata degli stessi. In mancanza della denuncia e/o della foto, il giocatore non sarà ammesso a disputare la gara.

oo

Domanda 2: "In quali Campionati è prevista la presenza obbligatoria del Dirigente addetto agli arbitri ? E quali sono i suoi compiti ?"

Risposta: Una recente Delibera Federale ha integrato quanto già riportato nelle Disposizioni Organizzative Annuali 2006/'07, relativamente all'obbligo di iscrizione a referto del Dirigente addetto agli arbitri.

